



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI DI CASTROVILLARI
Ente Pubblico non economico

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE OPINAMENTO PARCELLE E PARERE DI CONGRUITA' PER IL RILASCIO DI PARERI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

**Approvato dal Consiglio dell'ODCEC di CASTROVILLARI
nella seduta del 25.01.2023**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari
Viale del Lavoro, 128 87012 Castrovillari Tel. Fax 0981/27973
Mail: odccv@tiscali.it PEC: segreteria@odceccv.legalmail.it
Viale Sant'Angelo snc - 87064 Corigliano-Rossano (CS) Tel. Fax 0983/516088
Mail: odceccv.ulrossano@gmail.com
C.F. 94015500781



Uno dei compiti che il D.Lgs. 139 del 28/6/2005 ha affidato agli Ordini è l'espressione del parere di conformità alla tariffa professionale delle parcelle predisposte dagli iscritti per le attività svolte nei confronti della clientela.

Questa attività ha lo scopo di verificare il corretto utilizzo delle tariffe professionali ed il Presidente, su delibera Consiliare, rilascia apposita certificazione dopo un iter istruttorio da parte della Commissione Opinamento Parcelle istituita dal Consiglio dell'Ordine.

SUCCESSIONE TEMPORALE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PARCELLAZIONE

Le tariffe professionali della categoria sono state regolate dai seguenti provvedimenti legislativi:

- Il **D.P.R. n. 645 del 10/10/1994**, riguardante la Tariffa Professionale dei **Dottori Commercialisti** e il **D.P.R. n. 100 del 6/3/1997**, relativo alla Tariffa Professionale dei **Ragionieri**, sono rimasti entrambi in vigore fino al 29/10/2010.
- Il **D.M. n. 169 del 2/9/2010** è entrato in vigore dal 30/10/2010 introducendo la nuova Tariffa Professionale dei **Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, che ha avuto validità fino al 23/1/2012.
- L'art. 9 del **D.L. 24/1/2012 n. 1** (Decreto Liberalizzazioni) ha disposto l'**abrogazione delle Tariffe Professionali**, cui ha fatto seguito il D.M. n. 140 del 20/7/2012.
- Il **D.M. n. 140 del 20/7/2012** è lo strumento messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che disciplina i nuovi criteri cui parametrare gli onorari per gli incarichi conclusi o assunti dal 24/1/2012, data di abrogazione delle Tariffe Professionali.

Lo schema riassuntivo dei provvedimenti in materia di tariffe professionali è il seguente

Provvedimento	validità	validità	validità
D.P.R. 695/1994 D.P.R. 100/1997	fino al 29/10/2010		
D.M. 169/2010		dal 30/10/2010 al 23/1/2012	
D.M. 140/2012			dal 24/1/2012 al 28/8/2017

L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI E I PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il **D.L. 24/1/2012 n.**, pubblicato in pari data sulla G.U. n.19, ha **abrogato le Tariffe professionali** e, con effetti da tale data, il comma 4 dell'art. 9 del Decreto Legge prevede che il **compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito con il cliente** al momento del conferimento dell'incarico, in misura adeguata all'importanza dell'opera.

Successivamente, pur con effetti dal 24/1/2012, il Ministero della Giustizia ha emanato il **D.M. 140/2012**, nel quale le attività dei Dottori Commercialisti sono affrontate negli articoli da 15 a 29, con il richiamo ai riquadri da 1 a 11 della Tabella C.



Si tratta del regolamento relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale qualora fosse chiamato ad esprimersi in materia di compensi (non concordati) per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale, dopo l'abrogazione delle tariffe e per gli incarichi conclusi o assunti dal 24/1/2012, **il Consiglio dell'Ordine può esprimere un parere di congruità** sulla richiesta presentata dall'iscritto/a, previo esame da parte della Commissione opinamento parcelle, applicando il D.M. 140/2012.

IL PARERE DI CONGRUITA' (D.M. 140/2012) E IL COMPENSO PRECONCORDATO

Nell'attività della Commissione Opinamento parcelle, non è insolito ricevere la richiesta, da parte di iscritti all'Ordine, di opinamento (o meglio del parere di congruità) per attività eseguite nei confronti di clienti, in presenza di compenso concordato.

Si tratta di una procedura alla quale, visti gli accordi tra le parti e ritenuta non necessaria per dare l'avvio alle iniziative giudiziali per il recupero del credito, è stata data esecuzione dalla Commissione opinamento parcelle esprimendo il parere di "conformità" agli accordi esistenti tra professionista e cliente.

Interpellato in merito il Consiglio Nazionale, è stata fornita all'Ordine di Castrovillari l'indicazione che l'Ordine territoriale, **su richiesta dell'iscritto/a**, può valorizzare i compensi spettanti al professionista per l'attività svolta unicamente secondo i parametri fissati dal DM 140/2012, senza che possa essere "passivamente" considerato l'importo concordato.

In altri termini, l'Ordine professionale, pur in presenza di accordo con il cliente, potrà rilasciare un parere di congruità sull'attività svolta **solo applicando il D.M. 140/2012** e questo potrebbe comportare una **sensibile differenza rispetto all'importo del compenso concordato con il cliente**.

L'OBLIGATORIETA' DEL PREVENTIVO SCRITTO E GLI EFFETTI PER I DOTTORI COMMERCIALISTI

Il D.L. 1/2012 permetteva l'esistenza (anche) del compenso concordato con il cliente in forma non scritta e non conteneva sanzioni in caso di inottemperanza da parte del professionista. Al professionista era, poi, possibile vedersi riconoscere un compenso a fronte di istanza rivolta al Giudice, eventualmente preceduta dal parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, sulla base del D.M. 140/2012.

L'art. 1 comma 150 della **Legge 124 del 4/8/2017** (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 14/8/2017), ha modificato il comma 4 dell'art. 9 del D.L. 1/2012.

A seguito di tale modifica, **dal 29/8/2017**, è stata prevista **l'obbligatorietà del preventivo in forma scritta** o digitale per i professionisti.

Anche la modifica introdotta non ha previsto una sanzione applicabile nei confronti dei professionisti. Per i **dottori commercialisti**, però, l'inadempimento rileva quale violazione al Codice deontologico in quanto:

- l'articolo 25 del Codice deontologico dispone che "La misura del compenso è pattuita **per iscritto** all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo dispende, oneri e contributi"

- l'articolo 21, comma 5 del **Codice delle sanzioni disciplinari** dispone che la violazione dell'art. 25 del codice deontologico in materia di compenso, **comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della "censura"**.

Il dottore commercialista, perciò, a seguito delle nuove disposizioni, è tenuto a fornire al cliente un preventivo **obbligatoriamente**, in forma scritta o digitale per non incorrere nel rischio di apertura di un **procedimento avanti il Consiglio di Disciplina**.

CONSEGUENZE DELLA LEGGE 124/2017 IN MATERIA DI OPINAMENTO

L'obbligatorietà del preventivo scritto **per i dottori commercialisti** introdotta dalla Legge 124/2017 comporta:

- l'**impossibilità** per il Consiglio dell'Ordine del **rilascio del parere di congruità** per le attività iniziate **dopo il 29/8/2017**, prive del preventivo scritto;
- l'**obbligatorietà** per il Consiglio dell'Ordine della segnalazione al **Consiglio di disciplina** delle
- **domande di opinamento, per attività iniziate dopo il 29/8/2017, prive del preventivo scritto.**

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Considerata la natura di ente pubblico non economico dell'Ordine territoriale, l'opinamento o il parere di congruità costituiscono **atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi**. Si tratta, infatti, di atti emessi nell'esercizio di poteri riconosciuti in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse, esercitati nell'interesse della categoria e dei singoli appartenenti, nonché a tutela del cliente del professionista.

Gli opinamenti ed i pareri di congruità rappresentano provvedimenti idonei a modificare la situazione giuridica preesistente, avendo effetti costitutivi per il professionista richiedente consentendogli, ad esempio, di promuovere la procedura monitoria ex artt. 633 e 636 c.p.c. L'adozione di questi atti deve avvenire, perciò, **nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241**.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO A PARTIRE DAL 2018

A seguito del deposito della domanda di opinamento/parere di congruità, che deve essere prodotta in duplice copia, di cui una in bollo, e protocollata presso gli sportelli dell'Ordine nell'orario di apertura all'utenza, viene nominato il **responsabile del procedimento**, nel presidente pro tempore della Commissione opinamento parcelle.

Viene, quindi, **inviata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo al cliente**, il quale ha facoltà di prendere visione della documentazione depositata e di inoltrare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 90 giorni dal deposito della richiesta di opinamento/parere di congruità, salvo i casi di sospensione dei termini, finalizzati all'acquisizione di documentazione integrativa.

Al termine della procedura, **le parti** riceveranno tempestiva formale comunicazione della **Delibera del Consiglio dell'Ordine sull'opinamento o sul parere di congruità richiesti**, data dalla quale sarà disponibile il relativo certificato. Nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio sull'esito del procedimento, le parti potranno chiederne la revisione, adeguatamente motivata, presentando apposita istanza in forma libera. Entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza di revisione, il Consiglio si esprimerà in via definitiva.

Per un adeguato svolgimento dell'attività di verifica finalizzata al rilascio dell'opinamento e/o del parere di congruità, sarà necessario mettere a disposizione della commissione **copia del conferimento di incarico** da parte del cliente (se esistente) e della **documentazione comprovante la prestazione eseguita** ovvero una autocertificazione contenente una descrizione dell'attività svolta e le motivazioni relative all'assenza di documentazione.

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO

Sulla base delle indicazioni sopra riportate, gli Ordini locali sono chiamati a rilasciare:

- un **"OPINAMENTO"** quando si applica la Tariffa Professionale e quindi per prestazioni concluse entro il 23/1/2012;
- un **"PARERE DI CONGRUITA'"** quando si applicano i Parametri (D.M. 140/2012) e quindi per le prestazioni concluse **dopo il 24/1/2012**, anche se iniziate in precedenza.

Al termine di questa attività, sarà rilasciato apposito **certificato in bollo**, dal Presidente dell'Ordine, previa delibera del Consiglio.

In presenza di domanda contenente richiesta di parere per attività svolte **sia in vigenza della tariffa professionale sia successive alla loro abrogazione**, saranno rilasciati **due distinti certificati, in bollo**, contenenti i due diversi risultati ottenuti.

Il parere rilasciato dall'Ordine sarà un parere di conformità, esclusivamente volto ad accertare la rispondenza tra le voci riportate in parcella e le disposizioni tariffarie.

I DIRITTI DI SEGRETERIA

All'atto di rilascio del parere del Consiglio dell'Ordine occorrerà versare i diritti fissi di segreteria pari a € 50,00 (cinquanta/00), a cui vanno aggiunti i seguenti costi divisi per scaglioni in base agli importi indicati nel parere emesso:

	VALORE PARCELLA	DIRITTI DI SEGRETERIA
A	Per le note fino a € 1.000,00	3% degli onorari liquidati
B	Per l'importo eccedente la fascia A e fino a € 5.000,00	2% degli onorari liquidati
C	Oltre l'importo eccedente la fascia B	1% degli onorari liquidati

LA RATEAZIONE

Il pagamento dei diritti di segreteria è previsto al momento del ritiro del/dei certificato/i e, qualora il dovuto dall'iscritto/a dovesse superare l'importo di € 1.000, in

- presenza di **regolarità degli obblighi formativi**;
- **regola con i pagamenti** a favore dell'ODCEC di Castrovillari
- assenza di **procedimenti disciplinari in corso**
- assenza di **sanzioni disciplinari** comminate nei due anni precedenti la richiesta di rateazione



il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato/o, può deliberare l'eventuale pagamento rateale, **senza interessi**, che preveda fino a un massimo di 12 rate mensili di importo non inferiore a 200 euro ciascuna.

In caso di mancato pagamento integrale dei diritti di segreteria nel termine assegnato l'ODCEC di Castrovillari potrà procedere al recupero coattivo del credito e valutare l'apertura di un procedimento disciplinare.

Schema riepilogativo

Riferimenti temporali	Tipologia dell'incarico	Modalità opinamento
prestazioni rese fino al 23/1/2012	con o senza accordo con il cliente	si applicano le tariffe professionali
prestazioni iniziate o concluse dal 24/1/2012 al 28/8/2017	con accordo scritto o verbale con il cliente	si applica il D.M. 140/2012
	senza accordo con il cliente	
incarichi assunti dal 29/8/2017	con accordo scritto con il cliente	si applica di D.M. 140/2012
incarichi assunti dal 29/8/2017	con accordo verbale o senza accordo con il cliente	<u>Non è possibile</u> rilasciare parere di congruità

Il presente Regolamento, approvato con delibera del 25.01.2023, sarà pubblicato sul Sito dell'Ordine e dovrà essere consegnato a tutti coloro che presenteranno istanza ai fini dell'ottenimento del parere di conformità.